

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Art. 1

Definizione dell'Albo Fornitori

1. Il presente documento ha lo scopo di individuare le ditte qualificate a concorrere alle gare per forniture di beni, prestazioni di servizi, affidamento di lavori nonché incarichi professionali, necessari per il raggiungimento degli scopi aziendali, per importi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
2. L'Albo Fornitori istituito ai sensi del titolo XI del Regolamento Appalti di lavori, forniture e servizi di ASM, individua l'elenco dei Fornitori, classificati in categorie, sottocategorie e classi di importo ed è gestito dalla medesima ASM.

Art. 2

Albo Fornitori

1. L'Albo contiene l'elenco dei Fornitori ritenuti idonei, a giudizio insindacabile di ASM, per specializzazione, struttura produttiva, logistica e commerciale, qualità dei beni e/o servizi erogati e lavori eseguiti, referenze e serietà, ad effettuare forniture di lavori, servizi e beni occorrenti per il funzionamento di ASM.
2. L'iscrizione all'Albo consente di essere invitati a presentare offerta per la fornitura di materiali o esecuzione di lavori o prestazione di servizi rientranti nella categoria merceologica per la quale è stata inoltrata ed accettata la relativa richiesta, per importi inferiori a quelli per i quali la normativa nazionale o i regolamenti interni impongono il ricorso a procedure concorrenziali.
3. ASM valuta la richiesta di iscrizione compilata e inviata in forma cartacea a mezzo raccomandata a.r. ovvero con altro mezzo idoneo, o anche con consegna a mano, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 5.
4. L'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria, sottocategoria e classe di importo ovvero l'integrazione delle stesse è determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dal Fornitore, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale di ASM al momento della ricezione delle domande di iscrizione o integrazione pervenute secondo le modalità disposte dal successivo articoli 4 comma 2 e 7 comma 4.
L'aggiornamento dei Fornitori iscritti all'Albo è effettuato, con la cadenza e le modalità di cui al successivo art. 8.
5. Il Fornitore iscritto all'Albo Fornitori di ASM ha l'onere di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione o di modifica e/o di integrazione o di permanenza dei requisiti entro i 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modifica.
6. Resta ferma la facoltà per ASM, quando si tratti di lavori, servizi e beni che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori, ovvero qualora ASM sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori iscritti, di invitare o interpellare, eccezionalmente, -oltre ai Fornitori iscritti nella sezione pertinente- anche altri Fornitori ritenuti idonei, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

7. L'inclusione del Fornitore nell'Albo Fornitori di ASM non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi e beni, ed ASM non è assolutamente vincolata nei confronti del Fornitore stesso.

8. L'ASM provvederà, comunque, alla verifica della congruità dei costi relativa a ciascun affidamento, nonché alla verifica del puntuale rispetto delle condizioni stabilite per le forniture, l'esecuzione di lavori e servizi, le prestazioni professionali

Art. 3

Classificazione del Fornitore (categorie, sottocategorie e classi di importo)

1. L'Albo Fornitori di ASM è suddiviso in categorie, sottocategorie e classi d'importo in ragione dell'attività svolta dal Fornitore e dell'importo della fornitura .

2. La classificazione per tipologia di attività è differenziata a seconda che si tratti di esecuzione di lavori, prestazione di servizi, fornitura di beni o prestazioni di incarichi professionali.

3. La classificazione in base alle classi di importo è anch'essa differenziata a seconda che si tratti di esecuzione di lavori, prestazione di servizi, fornitura di beni o prestazioni di incarichi professionali come di seguito indicato:

a) esecuzione di lavori

- lavori per importi inferiori ad Euro 150.000 (centocinquantamila);
- lavori per importi pari o superiori ad Euro 150.000 (centocinquantamila) e fino ad Euro 200.000 (duecentomila).

ASM si riserva di verificare la validità della richiesta di iscrizione alla classe di importo indicata dal Fornitore sulla base della documentazione fornita.

b) fornitura di beni e servizi

- forniture di servizi e di beni per importi inferiori ad Euro 20.000 (ventimila);
- forniture di servizi e di beni per importi pari o superiori ad Euro 20.000 (ventimila) e fino ad importi inferiori ad Euro 211.000 (duecentoundicimila).

ASM si riserva di verificare la validità della richiesta di iscrizione alla classe di importo indicata dal Fornitore sulla base della documentazione fornita.

c) incarichi professionali

- incarichi professionali per importi inferiori a Euro 20.000 (ventimila);
- incarichi professionali per importi pari o superiori a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiori a Euro 100.000 (centomila).

ASM si riserva di verificare la validità della richiesta di iscrizione alla classe di importo indicata dal professionista sulla base della documentazione fornita.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

1. Il Fornitore che vorrà iscriversi alle categorie, sottocategorie e classi di importo contemplate nell'Albo Fornitori di ASM dovrà far pervenire ad ASM – Zona Artigianale lotto “C” – 70056 MOLFETTA - a mezzo posta raccomandata A.R. ovvero con altro mezzo idoneo, ovvero con consegna a mano un plico recante la dicitura “*Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori*” contenente la seguente documentazione:

- a) Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori di ASM compilando il modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione richiesta nelle apposite Sezioni per le categorie, sottocategorie e classi di importo per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale, completo.
- c) la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'iscrizione compilando la modulistica predisposta dall'ASM;
- d) Dichiarazione fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) compilando la modulistica predisposta dall'ASM;
- e) Copia di DURC in corso di validità
- f) Certificato di qualità secondo la normativa CEE.
Il mancato possesso di detta certificazione non è causa ostativa all'ottenimento dell'iscrizione
- g) Le ditte che intendono iscriversi alla settore Servizi – cat. 1 Gestori rifiuti devono presentare copia del certificato di iscrizione all'Albo Gestori ambientali per la categoria di riferimento.
- h) I professionisti che intendano iscriversi alla classe “Incarichi Professionali” devono indicare nell'istanza di gli estremi dell'iscrizione all'albo professionale di riferimento

2. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie, sottocategorie e classi di importo.

3. Le domande di iscrizione pervenute ad ASM prima della pubblicazione del presente avviso, sono nulle e devono essere riproposte secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Il Fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo Fornitori di ASM deve:

- a) **essere iscritto** alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione e risultante dall'apposita sezione ovvero all'Albo previsto dai vigenti Ordinamenti Professionali di competenza;
- b) **non trovarsi** in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **essere in regola** con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) **essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
- e) **non trovarsi** nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);

- f) **adempire** agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- g) **possedere**, nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei Contratti, le relative autorizzazioni in corso di validità;
- h) **di non aver avuto** con ASM un affidamento risolto per qualsiasi genere di inadempienza nel corso degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi;
- i) **avere preso** esatta cognizione del Regolamento dell'Albo Fornitori di ASM, accettando tutte le prescrizioni ivi contenute;
- j) **avere una capacità economica e finanziaria**, risultante dalla compilazione dell'apposita dichiarazione predisposta da ASM da trasmettere unitamente alla domanda di iscrizione corrispondente alla propria categoria e classe di importo,
- k) **avere una capacità tecnica** risultante dalla compilazione dell'apposito modello predisposto da ASM da trasmettersi anch'esso unitamente alla domanda di iscrizione corrispondenti alla propria categoria e classe di importo;
- l) **essere iscritto**, per l'affidamento di servizi relativi alla gestione dei rifiuti, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- m) **essere in possesso per l'affidamento di lavori** :
 - per importi pari o inferiori ad € 150.000 dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000
 - per importi superiori ad € 150.000 di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità per la/e categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere.
- n) **essere** in possesso degli altri eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori di ASM.
- o) **Non avere** in corso vertenze contro ASM nonché non averne avute nell'ultimo triennio.
- p) **Essere in possesso** del certificato di qualità secondo la normativa CEE.
Il mancato possesso di detta certificazione non è causa ostativa all'ottenimento dell'iscrizione

2. Al modulo di iscrizione all'Albo Fornitori devono essere allegati i documenti in esso indicati per le apposite Sezioni per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo.

3. Al Modulo di iscrizione possono, altresì, essere allegati altri documenti (solo a titolo esemplificativo, presentazione aziendale, referenze, ecc.) che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'iscrizione all'Albo.

4. Nell'ipotesi in cui il Fornitore non sia in grado, per giustificati motivi (es. inizio attività ultimo anno) di presentare quanto richiesto al precedente comma 1 lettere j) e k) lo stesso potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da ASM.

5. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

6. ASM si riserva di verificare, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. la veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e di richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'invio dei documenti comprovanti tale veridicità.

Accertamento dell'idoneità all'iscrizione del Fornitore

1. Le domande di iscrizione all'Albo dei Fornitori sono soggette al controllo ed alla valutazione da parte di ASM che esamina la correttezza e la completezza della documentazione inviata dal Fornitore con le modalità di cui al precedente articolo 4.
2. L' ASM procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
3. L' ASM si riserva, nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente o sia incompleta, di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. In tal caso i termini di iscrizione rimarranno sospesi.
4. ASM, dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della domanda di iscrizione e della relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà all'iscrizione del Fornitore ritenuto idoneo.
5. In caso di esito positivo l' ASM comunicherà a mezzo e-mail o fax al Fornitore l'esito positivo dei processi di valutazione, l'elenco delle categorie merceologiche e delle classi di importo alle quali è stato iscritto ed il periodo di validità dell'iscrizione.
6. In caso di esito negativo l' ASM comunicherà a mezzo e-mail o fax al Fornitore l'esito negativo dei processi di valutazione e le motivazioni sintetiche che hanno determinato tale esito negativo.
- 7 Tutte le comunicazioni saranno inviate da ASM al Fornitore a mezzo e-mail o fax.
8. Non è consentito ad un Fornitore di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata, pena il rigetto della domanda presentata.
- 9 Non sono ammessi a partecipare alla gara informale i soggetti che invitati individualmente si presentino in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa.
10. L' ASM si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare.

Art. 7

Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore deve comunicare ad ASM, entro 30 giorni dalla intervenuta modifica, ogni variazione dei dati anagrafici e/o societari precedentemente forniti.
2. L'omessa, parziale o tardiva comunicazione darà luogo alla cancellazione dall'Albo Fornitori di ASM. Il Fornitore per comunicare l'intervenuta modifica dei dati anagrafici dovrà far pervenire ad ASM a mezzo posta raccomandata A.R., ovvero con altro mezzo idoneo, ovvero con consegna a mano, un

plico recante la dicitura “*Richiesta di modifica dati anagrafici per l’iscrizione all’Albo Fornitori*” contenente il Modulo di modifica, stampato, timbrato e firmato in ogni suo foglio da parte del Legale Rappresentante o Procuratore della Società ovvero dal Professionista.

3. L’omessa, parziale o tardiva comunicazione della modifica dati anagrafici precedentemente forniti darà luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori di ASM.
4. L’ASM, dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della richiesta di modifica dei dati anagrafici e relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà a modificare le precedenti iscrizioni del Fornitore.
5. L’avvenuta modifica sarà comunicata da ASM al Fornitore ritenuto idoneo a mezzo e-mail o fax.
6. Tutte le comunicazioni saranno inviate da ASM al Fornitore a mezzo e-mail o fax.
7. Il fornitore ha l’obbligo di attenersi al “Codice di Comportamento” aziendale di cui predisposto ai sensi dell’ Art. 6 Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.
8. Il fornitore ha l’obbligo di prestare la massima cura e diligenza in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare all’osservanza del Duvri.

Art. 8

Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori

1. L’iscrizione dei soggetti nell’Albo Fornitori di ASM ha validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data della deliberazione di prima approvazione dell’elenco dei fornitori che avverrà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza il Fornitore può presentare nuova domanda di iscrizione.

In mancanza di tale nuova domanda di iscrizione il Fornitore verrà cancellato dall’Albo Fornitori di ASM.

2. Il Fornitore iscritto all’Albo ha altresì l’obbligo di riconfermare la propria iscrizione nei 30 (trenta) giorni che precedono la scadenza biennale della propria iscrizione all’Albo Fornitori di ASM.

Al fine di presentare la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, il Fornitore dovrà far pervenire ad ASM a mezzo posta raccomandata A.R., ovvero con consegna a mano, un plico recante la dicitura “*Dichiarazione di permanenza dei requisiti dichiarati per l’iscrizione all’Albo Fornitori*” contenente il Modulo di permanenza dei requisiti dichiarati compilato, stampato, timbrato e firmato in ogni suo foglio da parte del Legale Rappresentante o Procuratore della Società ovvero dal Professionista, unitamente alla eventuale documentazione richiesta nelle apposite Sezioni.

In mancanza di tale dichiarazione biennale di permanenza dei requisiti dichiarati, il Fornitore verrà cancellato dall’Albo Fornitori di ASM.

3. ASM, dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della richiesta di permanenza dei requisiti dichiarati e relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà a confermare l’iscrizione del Fornitore.

4. L'avvenuta conferma dell'iscrizione sarà comunicata da ASM al Fornitore ritenuto idoneo a mezzo e-mail o fax.
5. Tutte le comunicazioni saranno inviate da ASM al Fornitore a mezzo e-mail o fax.
6. ASM si riserva comunque sempre di procedere alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni rese dal Fornitore in ordine al permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, richiedendo allo stesso tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Art. 9

Aggiornamento dell'Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori è oggetto di aggiornamento dinamico e continuo su semplice richiesta di iscrizione da parte del Fornitore, in modo tale da permettere a qualunque Fornitore, che abbia i requisiti richiesti di poter sempre effettuare l'iscrizione.
L'aggiornamento dinamico e continuo comprenderà anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei casi indicati nel successivo articolo 10, che sarà effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
2. Per il primo periodo di formazione ed attivazione, l'Albo Fornitori di ASM viene aggiornato con cadenza bimensile.
3. Le imprese iscritte all'Albo devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'ASM, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'albo fornitori.

Art. 10

Cause di cancellazione dall'Albo Fornitori

1. La cancellazione dall'Albo Fornitori di ASM si effettua con deliberazione del CDA su proposta del Direttore Generale di ASM.
2. La cancellazione dall'Albo Fornitori è disposta :
 - a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, dei quali ASM sia comunque venuto a conoscenza;
 - b) in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dall'intervenuta modifica di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese ad ASM in fase di domanda di iscrizione o modifica e/o integrazione dei dati anagrafici;
 - c) nel caso di scadenza dell'iscrizione per mancata riconferma della propria iscrizione come previsto dall'art. 8 comma 1;
 - d) nel caso di mancata dichiarazione di permanenza dei requisiti come previsto dall'art. 8 comma 2;
 - e) qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;

- f) in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
- g) nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo e risulti iscritto in una sola categoria, sottocategoria merceologica e classe di importo;
- h) qualora venga meno all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- i) qualora non si adegui agli obblighi di cui al "Codice di Comportamento";
- m) qualora non presti la necessaria collaborazione in materia di sicurezza e, in particolare, non assolvere agli obblighi previsti dal Duvri;

3. La cancellazione dall'Albo del Fornitore è disposta, limitatamente alla categoria, sottocategoria e classe di importo interessata, qualora il Fornitore risulti iscritto a più di esse :

- a) nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo;
- b) in caso di istanza scritta del soggetto interessato.
- c) Nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Una nuova domanda di iscrizione non potrà essere inoltrata, salvo il caso previsto dal precedente punto 2 lettera d), prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione.

5. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al fornitore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni.

Trascorso tale termine ASM si pronuncerà definitivamente in merito disponendo, in presenza dei necessari presupposti, o la cancellazione dall'Albo Fornitori di ASM. ovvero la cancellazione relativamente alla categoria, sottocategoria merceologica e classe di importo interessata dal provvedimento, dandone comunicazione scritta al soggetto cancellato.

6. ASM si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio di cancellare il Fornitore/Professionista, nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi o di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti e richiesti nelle singole gare.

7. ASM si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno la richiesta di reinscrizione del Fornitore.

Art. 11 **Invito alle gare**

L'albo viene utilizzato con le modalità operative esposte nei seguenti commi:

1. le ditte iscritte nella categoria interessata vengono sempre invitate a presentare offerta, purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.

2. In casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per insufficienza di ditte iscritte, l'Ente si riserva di avvalersi in deroga, oltre che delle ditte iscritte all'Albo, anche di ditte non iscritte purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.

Art. 12 **Obbligo di riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di fornitura. L'eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del Fornitore è subordinato alla previa autorizzazione da parte di ASM. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ASM.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. I dati personali richiesti dal ASM per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è ASM, con sede in Molfetta, Zona Artigianale Lotto "C". In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.